Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 8/9 - 2022

Verona, 28 settembre 2022

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S). **Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

NEWS AMBIENTE

RIFIUTI/EOW- MiTE, Autorizzazione End of waste carta e cartone……..3
RIFIUTI/RAEE - Smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, definite le procedure……..3
RIFIUTI/TARI - Termine per approvazione delibere/regolamenti comunali…..……..4

NEWS SICUREZZA

COVID 19 - La quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici, circolare……..4
SICUREZZA ANTINCENDIO – DM 1.9.2021 Decreto Controlli, qualifiche tecnici manutentori antincendio, proroga di un anno……..5
SICUREZZA ANTINCENDIO - Progettazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, documento INAIL……..……5
SICUREZZA SUL LAVORO/INAIL - Riduzione tasso medio prevenzione – OT23……...9
SICUREZZASUL LAVORO - Lavori sotto tensione: elenco soggetti abilitati e formatori.....……...10
SICUREZZA SUL LAVORO - Rischio lavoro temperature elevate, circolare……...10
SICUREZZA SUL LAVORO -Verifiche periodiche attrezzature di lavoro – soggetti abilitati……..11
SICUREZZA SUL LAVORO – Firmato un accordo Inail-Inl per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni……....11
SICUREZZA SUL LAVORO – Requisiti per gli esperti di radioprotezione……..12
SICUREZZA LAVORO - Riunione periodica art. 35 – medico competente……..12

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Come proteggersi dal Covid-19, aggiornamento sito Ministero Salute……..14

NEWS AREA TECNICA

PREVENZIONE INCENDI - Norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti……...15
SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Aggiornamento Candidate List, lista sostanze estremamente preoccupanti....……...……...15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Modelli di gestione dei near miss (MGNM), i cosiddetti infortuni mancati……..16

RIFIUTI/EOW- MiTE, Autorizzazione End of waste carta e cartone

https://www.apiverona.it/rifiuti-eow-mite-autorizzazione-end-of-waste-carta-e-cartone/

Il MiTE, con un interpello del 1° giugno 2022, prot. n. 69279 in risposta ad un quesito di una Provincia, ha precisato che è possibile autorizzare l'End Of Waste (cessazione qualifica di rifiuto) dei rifiuti di carta e cartone mediante l'attività di recupero R12, di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06.

La Provincia evidenziava che il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporta le specifiche operazioni di recupero ammissibili e ha chiesto indicazione sulla possibilità di autorizzare l'attività di recupero mediante l'operazione R12.

Il Ministero ha chiarito che è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell'attività R12, e nel rispetto dei criteri ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati all'allegato 1 del medesimo Dm 188/2020.

Pertanto tra le operazioni di recupero previste dal DM 188/2020 per il recupero, secondo i criteri EoW, di carta e cartone, è ammessa anche l'operazione R12, operazione che può comprendere anche le fasi di cernita e riduzione volumetrica previste dal suddetto DM.

RIFIUTI/RAEE - Smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, definite le procedure

https://www.apiverona.it/rifiuti-raee-smaltimento-dei-pannelli-fotovoltaici-incentivati-definite-le-procedure/

Approvate, con un decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica MiTe n.54 dell'08 agosto 2022, le istruzioni operative, definite dal Gestore Servizi Energetici – GSE, per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Queste disposizioni si applicano ai pannelli fotovoltaici di tutti gli impianti rientranti negli incentivi denominati "Conto Energia" e definiti dai seguenti decreti:

- I Conto Energia: DM 28/7/2005 e 6/2/2006;
- II Conto Energia: DM 19/2/2007;
- III Conto Energia: DM 6/8/2010;
- IV Conto Energia: DM 5/5/2011;
- V Conto Energia: DM 5/7/2012.

Sono invece esclusi pannelli fotovoltaici a fine vita installati in impianti o sezioni d'impianto non incentivati tramite "Conto Energia".

La nuova versione delle Istruzioni Operative del GSE per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia, oltre alla definizione del valore della quota trattenuta dal GSE a garanzia delle operazioni di gestione dei rifiuti, e pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, ha visto le modifiche delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell'opzione di partecipazione a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, in alternativa al trattenimento delle quote da parte del GSE, per consentire l'esercizio dell'opzione anche ai titolari e ai gestori di impianti incentivati tramite il IV e il V Conto Energia.

È stato inoltre aggiornato l'Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione, dedicata al Sistema Collettivo, attraverso cui confermare la correttezza degli importi versati per l'esercizio dell'opzione.

RIFIUTI/TARI - Termine per approvazione delibere/regolamenti comunali
https://www.apiverona.it/rifiuti-tari-termine-per-approvazione-delibere-regolamenti-comunali/

Con il DM 28.6.2022 è stata prorogata al 31 luglio 2022 la scadenza per i Comuni per la definizione dei bilanci di previsione per il triennio 2022/2024.

Viene pertanto prorogato al 31 luglio 2022 anche il termine entro il quale i Comuni dovranno approvare delibere e regolamenti riguardanti la tassa rifiuti Tari. Con la pubblicazione del cosiddetto decreto aiuti D.L. 50/2022, l'art. 43 di tale decreto *(che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, convertito dalla legge 15/2022)* stabilisce infatti che nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti locali sia prorogato a una data posteriore al 30 aprile, a tale termine si allineano anche i termini per approvare regolamenti e delibere Tari.

NEWS SICUREZZA

COVID 19 - La quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici, circolare Ministero della Salute
https://www.apiverona.it/covid-19-la-quarantena-passa-da-7-a-5-giorni-per-gli-asintomatici-circolare-ministero-della-salute/

Il Ministero della Salute con circolare del 31 agosto 2022 prot. 37615 ha aggiornato, le regole della quarantena da COVID-19.

In particolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.
Pertanto l'isolamento passa da 7 a 5 giorni, sempre sottoposto all'esito del tampone.
In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

SICUREZZA ANTINCENDIO – DM 1.9.2021 Decreto Controlli, qualifiche tecnici manutentori antincendio, proroga di un anno
https://www.apiverona.it/sicurezza-antincendio-dm-1-9-2021-decreto-controlli-qualifiche-tecnici-manutentori-antincendio-proroga-di-un-anno/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.22 il DM del Ministero dell'Interno 15 settembre 2022 contenente le *"Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»*".

Detto provvedimento, annunciato con nota n. 12892 del 19 settembre 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, **proroga di un anno, al 25 settembre 2023**, l'entrata in vigore delle disposizioni previste all'art. 4 del Dm 1.9.2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. L'art. 4 prevede quanto segue:
"Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

1. *Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.*
2. *Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.*
3. *La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale".*

Il nuovo decreto modifica, inoltre, il suddetto Allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza di un corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei VV.F.

Attualmente non sono previste proroghe per l'entrata in vigore degli altri decreti antincendio: D.M. 2/9/21 con novità sulla formazione degli addetti antincendio entrerà in vigore il 4 ottobre 2022; D.M. 3/9/21"Minicodice" con novità sulla valutazione rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

SICUREZZA ANTINCENDIO - Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, documento INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-antincendio-progettazione-della-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-documento-inail/

Reso disponibile dall'INAIL un nuovo documento sulle novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, il DM 10 marzo 1998 e la genesi e l'entrata in vigore dei decreti ministeriali del settembre 2021.

Il documento, dal titolo “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio e fornisce un quadro sui contenuti dei nuovi decreti e sulla loro entrata in vigore, riportando indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.
Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, meglio noto come Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendio.

Si ricorda che con i contenuti indicati dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati, dunque, articolati i tre diversi provvedimenti:

- **Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: Decreto 1 Settembre 2021 (chiamato “decreto Controlli”) “**Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – *entrata in vigore il 25 settembre 2023 (così prorogato con DM 15.09.2022);*
- **GSA (Gestione della sicurezza antincendio): Decreto 2 Settembre 2021 (chiamato “decreto GSA”)** “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - *entrata in vigore il 04 ottobre 2022*;
- **Strategia antincendio: Decreto 3 settembre 2021 (chiamato “decreto Minicodice”)** “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - *entrata in vigore il 29 ottobre 2022.*

L’indice del documento INAIL “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

Prefazione
Introduzione
La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Normativa italiana
Risvolti penali
Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 10 marzo 1998
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021
Le (nuove) competenze del RSPP
Connessioni con il Codice di prevenzione incendi
Richiami salienti nella precedente normativa abrogata
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.

d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il decreto “Controlli” - d.m. 1 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “GSA” - d.m. 2 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021
d.m. 28 settembre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “Minicodice” - d.m. 3 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Circolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021
Sintesi e commenti
Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendio
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio
Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio
Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione
Strategia antincendio
Premessa
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Considerazioni a commento
Caso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non basso
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio
Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio
Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d'incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio

Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione
Strategia antincendio
Criticità nell'applicazione della strategia antincendio
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Valutazione del rischio d'incendio per l'attività
Attribuzione dei profili di rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell'incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Considerazioni a commento

Appendice
Testo coordinato del d.m. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art. 6, comma 3
Abrogazione del d.m. 10 marzo 1998
Bibliografia
Fonti immagini

I su richiamati documenti sono consultabile solo in rete al link

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro-2022.html

SICUREZZA SUL LAVORO/INAIL - Riduzione del tasso medio per prevenzione - ANNO 2023 (OT23)
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-anno-2023-ot23/

Pubblicato sul sito dell'INAIL il nuovo Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023 (QUI ALLEGATO), relativo agli interventi adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Le imprese che hanno effettuato nel 2022 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando telematicamente la richiesta presumibilmente **entro il 28 febbraio 2023**.

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l'anno 2022.
A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto A-3: sicurezza macchine e trattori A-4: prevenzione del rischio elettrico a-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: prevenzione del rischio stradale
C: prevenzione delle malattie professionali C-1: prevenzione del rischio rumore C-2: prevenzione del rischio chimico C-3: prevenzione del rischio radon C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici C-5: promozione della salute C-6: prevenzione del rischio microclimatico
D: formazione, addestramento, informazione
E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: gestione delle emergenze e DPI

Le sole novità riguardano:
• l'attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione "prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;
• la riformulazione dell'intervento A-3.2 della sezione "sicurezza macchine e trattori" che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
• la riformulazione dell'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici", non prevedendo più il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
• la riformulazione dell'intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li la riformulazione dell'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

• l’inserimento dell’intervento E-191 ;
• la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
• la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo2 .:

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti. L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2022. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda. Ulteriori dettagli sono disponibili nella Guida alla compilazione (QUI allegata).

SICUREZZASUL LAVORO - Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e formatori

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavori-sotto-tensione-adottato-lelenco-dei-soggetti-abilitati-e-formatori-2/

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto direttoriale n. 63 del 1 agosto 2022 sono stati adottati gli elenchi - di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 – dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 20 gennaio 2021.

SICUREZZA SUL LAVORO - Rischio lavoro temperature elevate, circolare Ispettorato Nazionale Lavoro

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-rischio-lavoro-temperature-elevate-circolare-ispettorato-nazionale-lavoro/

In relazione ai rischi da lavoro legati alle elevate temperature, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che già lo scorso 22 giugno la direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Nella circolare vengono richiamati i contenuti della nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021, in attuazione della quale gli Uffici territoriali dell'INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di intensità e durata delle ondate di calore.

"L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 – si legge nel provvedimento - stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo".

SICUREZZA SUL LAVORO -Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 72 del 16 settembre 2022, ha adottato il trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

SICUREZZA SUL LAVORO – Firmato un accordo Inail-Inl per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-firmato-un-accordo-inail-inl-per-laccesso-ai-servizi-flussi-informativi-registro-delle-esposizioni-e-cruscotto-infortuni/

Fonte www.inail.it

Siglato un accordo INAIL-INL per l'accesso ai servizi flussi informativi, al registro delle esposizioni e al cruscotto infortuni con l'obiettivo di rendere più efficace l'attività di vigilanza.

Le due iniziative sono state promosse nell'ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto di infortuni e malattie professionali.

L'accordo tra l'Istituto e l'Inl rappresenta un passaggio formale importante proprio per consentire un utilizzo più proficuo delle informazioni sull'andamento infortunistico e rientra tra le attività di rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), istituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 81/2008, nell'ottica della sua messa a regime definitiva e per una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, attraverso il potenziamento del coordinamento delle istituzioni. Nello spirito del dettato normativo, il Sinp deve fornire dati utili per la pianificazione e valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali relativamente ai lavoratori, iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici.

Un altro obiettivo del Sinp è quello di contribuire, con l'utilizzo delle informazioni disponibili, alla programmazione e valutazione delle attività ispettive, anche attraverso l'integrazione con archivi specifici e banche date unificate.

Nell'ambito del Sinp, l'Inail avvierà un percorso di collaborazione per lo scambio dati anche con le Regioni e le Province autonome. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di implementare ulteriormente i flussi informativi già scambiati con l'Istituto sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, allo scopo di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e vigilanza sul territorio.

I servizi Flussi informativi e Cruscotto infortuni.
L'accordo con l'Inl disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati dell'Istituto relative alle imprese assicurate e alle denunce di infortunio e malattia professionale. Il servizio Flussi informativi, in particolare, permette la consultazione delle informazioni relative alle aziende assicurate con l'Inail e agli infortuni e alle malattie di origine professionale, mentre il servizio Cruscotto infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Il Registro delle esposizioni. Attraverso il Registro delle esposizioni, inoltre, l'Inl potrà accedere ai dati dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici, che riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, con l'obiettivo di pianificare l'attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, anche nell'ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO – Requisiti per gli esperti di radioprotezione

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-requisiti-per-gli-esperti-di-radioprotezione/

Pubblicato il Decreto 9 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute.

Detto decreto, in attuazione dell'articolo 129, comma 4el decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.

SICUREZZA LAVORO - Riunione periodica art. 35 – medico competente

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-riunione-periodica-art-35-medico-competente/

Fonte: Ministero del Lavoro

Pubblicato, in data 25 agosto 2022, l'interpello n. 1 del 19 luglio 2022, con il quale il Ministero del Lavoro ha fornito all'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: "*qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell'art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all'art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?*"

La **risposta del Ministero del Lavoro**:
Al riguardo, premesso che:
– l'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Obblighi del medico competente*", al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l'altro, "*comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori*";

– l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Riunione periodica*", al comma 1, dispone che "*Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";

– il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che "*Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute";

– il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che "*Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro*";

– l'articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Svolgimento dell'attività di medico competente*", al comma 4, stabilisce che "*Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia";*

– il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che "*Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento*"

la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

COVID 19 - Come proteggersi dal Covid-19, aggiornamento sito Ministero Salute

https://www.apiverona.it/covid-19-come-proteggersi-dal-covid-19-aggiornamento-sito-ministero-salute/

Fonte Direzione Generale della Prevenzione sanitaria in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità

Si evidenzia sono state aggiornate le indicazioni sul sito del Ministero Salute in merito alle modalità di prevenzione dal Covid 19 al link
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=283#18

In particolare vengono fornite le seguenti istruzioni per la Prevenzione e trattamento, per i dispositivi di protezione e per le superfici e l'igiene.

Prevenzione e trattamento
Cosa posso fare per proteggermi?
Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?
Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l'infezione da nuovo Coronavirus?
È necessario continuare con le normali attività di vaccinazione previste dal calendario vaccinale?
Quali sono le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare?
Quali trattamenti sono indicati per la gestione domiciliare dei pazienti Covid-19?

Dispositivi di protezione
Quando vanno indossate le mascherine?
Ci sono delle tipologie particolari di mascherine che vanno utilizzate in determinate situazioni o qualsiasi tipo va bene?
Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria?
La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?
Devo indossare una mascherina anche se sono vaccinato?
Come devono essere smaltiti mascherine, guanti e altri rifiuti?

Superfici e igiene
Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?
Che differenza c'è tra sanificazione, disinfezione, igienizzazione e gli altri procedimenti di pulizia?

PREVENZIONE INCENDI - Norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti

https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-norme-tecniche-antincendio-stoccaggio-e-trattamento-rifiuti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti."

Le norme tecniche del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche' ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 9 novembre 2022.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

- ❒ "a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- ❒ b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Aggiornamento Candidate List, lista sostanze estremamente preoccupanti

https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-reach-aggiornamento-candidate-list-lista-sostanze-estremamente-preoccupanti/

Aggiornata dall'ECHA il 10 giugno u.s. la Candidate List aggiungendo una nuova sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) che viene utilizzata principalmente nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce e che potrebbe causare cancro o difetti genetici.

Entry added to the Candidate List on 10 June 2022:

#	*Substance name*	*EC number*	*CAS number*	*Reason for inclusion*	*Examples of use(s)*
1	N-(hydroxymethyl)acrylamide	213-103-2	924-42-5	Carcinogenic; Mutagenic	As a monomer for polymerisation, as a fluoroalkyl acrylate copolymer, and in paints and

coatings.

Con l'inserimento in Candidate list, le nuove sostanze possono successivamente essere inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH n. 1907/2006 e in questo caso vige il divieto di utilizzo della sostanza, salvo autorizzazione all'uso da parte della Commissione europea.

Si ricorda che l'inclusione nella Candidate List comporta per le aziende interessate i seguenti obblighi:

- i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l'obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all'utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31 REACH);
- i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31 - REACH);
- i produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all'utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Infine, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l'obbligo di notificare all'ECHA (entro i sei mesi successivi all'inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso ed è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

In particolare, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti presenti in Candidate list in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip_leaflet_it.pdf/b86404d0-0ec5-ea69-009c-4c6b0cc6bbb0?t=1588676405330

La Candidate List aggiornata, ad oggi con 224 voci, è disponibile sul sito di ECHA.
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Modelli di gestione dei near miss (MGNM), i cosiddetti infortuni mancati
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-modelli-di-gestione-dei-near-miss-mgnm-i-cosiddetti-infortuni-mancati/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'Inail un documento recante "*Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell'azione congiunta Inail-Fincantieri*".

Il documento ha l'obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva, partendo dalle informazioni che si possono ricavare dallo studio dei cosiddetti infortuni mancati.

Vengono analizzati dei modelli di gestione dei near miss con riferimento ad alcuni casi specifici di applicazione, facendo il punto sul quadro di riferimento legislativo-normativo, le definizioni, le ricerche e il metodo bow-tie.

Il documento ricorda che la normativa vigente – innanzitutto il decreto legislativo 81/2008 che si applica a quasi tutti i settori lavorativi – "annovera chiare indicazioni e obblighi specifici presenti in diversi articoli che, per citare solo alcuni dei passaggi, sono volti alla 'riduzione dei rischi alla fonte', 'all'individuazione dei fattori di rischio', 'alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro', 'all'obbligo di vigilanza sul rispetto, fra le altre, delle attività di segnalazione dei fattori di rischio potenziale distribuite lungo la linea operativa'".

Pertanto "occorre basare la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla individuazione, valutazione e riduzione dei rischi e delle possibili conseguenze, qualora questi diano poi luogo ad incidenti. Di qui con più specifici decreti-legge, decreti ministeriali, decreti interministeriali e altri strumenti normativi, si dà luogo ad una serie di indicazioni per implementare: procedure più o meno standardizzate volte all'individuazione dei possibili incidenti; documenti di valutazione dei rischi; ed infine, si sollecita a registrare e valutare gli incidenti, near miss e comportamenti pericolosi correlati ai fattori di rischio individuati".

Si fa riferimento ad alcune norme internazionali, in particolare:

- la UNI ISO 31000:2018 "Gestione del rischio - Principi e linee guida", norma che fornisce principi e linee guida generali sulla gestione del rischio e che "può essere utilizzata da qualsiasi impresa pubblica, privata o sociale, associazione, gruppo o individuo e, pertanto, non è specifica per alcuna industria o settore".

- la norma ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso" che specifica i requisiti per 'un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. La presente norma internazionale è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività'

- la norma UNI 10617:2019 "Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali" - per quanto concerne le aziende, prevalentemente del polo chimico e petrolchimico e che "ricadono sotto la direttiva Seveso oggi al terzo aggiornamento con il d.lgs. 105/15". La norma "fornisce i requisiti per la realizzazione e la gestione di un Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose". Il report indica che in questa ultima versione "la raccolta dei quasi incidenti o accaduti nell'azienda stessa o registrati in aziende simili, è obbligo di legge e va fatto compilando la modulistica, inserita in allegato al decreto, relativa all'esperienza operativa dell'azienda, tale documento in sede ispettiva viene verificato attraverso una apposita lista di riscontro

Il documento è consultabile solo in rete nel sito dell'Inail www.inail.it

Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell'azione congiunta Inail-Fincantieri